



CITTA' DI CASTELLANZA
PROVINCIA DI VARESE

CAP 21053
TEL. 0331526111
C.F. 00252280128

S
M
R
PERS

1081

DETERMINAZIONE DI VARIAZIONE DI PEG

N. **1066** REG.DETERMINE

DATA **14 DIC. 2018**

OGGETTO: BILANCIO 2018/2020 - VARIAZIONE DI PEG ESERCIZIO 2018

SETTORE N. 04 AFFARI GENERALI

Ufficio/Servizio: PERSONALE

CAPITOLO: /

DEL BILANCIO 2018/2020

Data 11/12/2018 Il Responsabile del Procedimento **F.to Dr.ssa Annalisa Quaini**

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA ATTESTANTE LA REGOLARITÀ E LA CORRETTEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

Data 11/12/2018 Il Responsabile del Settore **F.to Dr.ssa M. Beatrice Colomba**

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

- ☒ Rilascia parere favorevole in ordine alla regolarità contabile;
- ☒ Rilascia il visto attestante la copertura finanziaria;
- ☐ Vista la disponibilità di pagamento;
- ☐ Da atto che non necessita attestazione di copertura finanziaria;

Castellanza, **14 DIC. 2018**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

F.to Rag.Cristina Bagatti

L'originale del documento è depositato presso l'Ufficio Segreteria Generale

SETTORE 01: AFFARI GENERALI

LA SOTTOSCRITTA, M. BEATRICE COLOMBA, RESPONSABILE DEL SETTORE

Oggetto: BILANCIO 2018/2020 - VARIAZIONE DI PEG ESERCIZIO 2018/2020- ANNO 2018

PREMESSO che con deliberazione n. 10 del 09/03/2018 il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione 2018/2020 e relativi allegati;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale 56 del 14.03.2018 con cui si approva il PEG definitivo per l'esercizio 2018 e si individuano i responsabili della gestione dei capitoli di spesa del Bilancio 2018;

VISTO:

- l'art. 16 del D.Lgs. n. 118/2011 che disciplina la competenza delle variazioni degli stanziamenti di bilancio;
 - l'art. 10, comma 4 del D.P.C.M. del 28/12/2011 che dispone: "Nel rispetto di quanto previsto dalle leggi, e dai regolamenti di contabilità degli enti, anche in deroga al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 del 2000, le variazioni compensative fra capitoli di entrata della medesima categoria e fra i capitoli di spesa del medesimo macroaggregato del bilancio di previsione annuale e pluriennale possono essere effettuate, con provvedimento amministrativo dei dirigenti o, in assenza di norme, del responsabile finanziario dell'ente";
 - Visto l'art. 13 comma 2 del Regolamento di Contabilità approvato da Consiglio Comunale n. 34 in data 29/9/2017;
- il D.Lgs. 10/08/2014 n. 126 il quale modifica l'art. 175 del TUEL, introducendo il comma 5-quater che recita:
- "Nel rispetto di quanto previsto dai regolamenti di contabilità, i responsabili della spesa o, in assenza di disciplina, il responsabile finanziario, possono effettuare, per ciascuno degli esercizi del bilancio:
- a) le variazioni compensative del piano esecutivo di gestione fra capitoli di entrata della medesima categoria e fra i capitoli di spesa del medesimo macroaggregato, escluse le variazioni dei capitoli appartenenti ai macroaggregati riguardanti i trasferimenti correnti, i contributi agli investimenti, ed ai trasferimenti in conto capitale, che sono di competenza della Giunta;
 - b) le variazioni di bilancio fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati, in termini di competenza e di cassa, escluse quelle previste dall'art. 3, comma 5, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le variazioni di bilancio riguardanti le variazioni del fondo pluriennale vincolato sono comunicate trimestralmente alla giunta;
 - c) le variazioni di bilancio riguardanti l'utilizzo della quota vincolata del risultato di amministrazione derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, in termini di competenza e di cassa, secondo le modalità previste dall'art. 187, comma 3-quinquies;
 - d) le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente;

e) le variazioni necessarie per l'adeguamento delle previsioni, compresa l'istituzione di tipologie e programmi, riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto di terzi;

RICORDATO che: l'art. 10 del D.L. 24/06/2014, n. 90 ha abrogato l'art. 41, comma 4, della legge 11/07/1980, n. 312, dettante norme sulla ripartizione dei diritti di rogito, con decorrenza dal 25/06/2014; il D.L. 90/2014, nella versione originaria, si limitava ad azzerare il vecchio sistema di riparto, escludendo quindi completamente sia i Segretari comunali sia lo Stato da ogni compenso relativamente ai diritti di rogito; la legge 11/08/2014 n. 114, di conversione del decreto n. 90/2014, ha ripristinato, anche se con regole differenti, la possibilità per i Segretari di accedere a tali entrate con decorrenza dal 19/08/2014, data di entrata in vigore della nuova norma;

POSTO che a decorrere dal 19/08/2014 i diritti di rogito devono invece essere ripartiti in base alle disposizioni del comma 2-bis, dell'art. 10 del D.L. n. 90/2014 introdotto dalla legge di conversione n. 114/2014 che recita:

"Negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, e comunque a tutti i segretari comunali che non hanno qualifica dirigenziale, una quota del provento annuale spettante al comune ai sensi dell'art.30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, per gli atti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, e 5 della tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni, è attribuita al segretario comunale rogante, in misura non superiore a un quinto dello stipendio in godimento";

CONSIDERATO che il recente orientamento di matrice giurisprudenziale, che trova conferma nelle considerazioni espresse in via incidentale dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 75 del 23.02.2016, e da ultimo nelle statuizioni di diverse sentenze del Giudice del Lavoro, (ex multis: Tribunale di Milano n. 1539 del 18.05.2016 e n. 2561 del 29/9/2016, Tribunale di Busto Arsizio n. 307 del 3/10/2016, Tribunale di Taranto 3269 del 17/10/2016, Tribunale di Brescia 23.01.2017, Tribunale di Bergamo 29.09.2016 n. 762, Tribunale di Parma sentenza n. 250/2017), i diritti di rogito sono riconosciuti, nella misura del 100%, ai segretari delle fasce A,B,C operanti in Comuni privi di personale dipendente avente qualifica dirigenziale, oltre che, comunque e sempre (attribuiti) ai segretari della fascia C, sebbene nei loro comuni sia presente personale di qualifica dirigenti alla legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni, è attribuita al segretario comunale rogante, in misura non superiore a un quinto dello stipendio in godimento";

CONSIDERATO pertanto necessario di procedere alla variazione di competenza degli stanziamenti dai capitoli 01031037, 01031060 al capitolo 01031063 per € 6.387,84 come risulta dagli allegati, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per poter impegnare e liquidare i diritti di rogito al Segretario Comunale per i contratti pubblici da questi rogitati;

VISTI:

- l'art. 107 (funzioni e responsabilità della dirigenza) del D.Lgs. 267/2000;
- l'art. 22 (competenze dei responsabili dei settori) del vigente Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

DETERMINA

1. di apportare, per i motivi esposti in premessa, al bilancio di previsione 2018/2020, all'esercizio 2018, le variazioni di cui agli allegati facenti parte integrante del presente atto;
2. di disporre per la registrazione della presente determinazione nel Registro delle Determinazioni del Settore Affari Generali.

SETTORE AFFARI GENERALI

ATTO ANNOTATO NEL REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI:

AL N. 1066

IN DATA 14 DIC. 2018

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI
F.to Dr.ssa M. Beatrice Colomba

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Castellanza, li 20 DIC. 2018

N. 191 Reg. Pubblic.

LA SUESTESA DETERMINAZIONE

☒ ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio e vi rimarrà fino
al giorno 03 GEN. 2019

IL MESSO COMUNALE
F.to GUIDO GRIMOLDI
